



Regolamento interno del corso di dottorato in Fisiopatologia clinica

[D.R. n. 1614/2019 del 27 settembre 2019 - Emanazione](#)

Parte I Disposizioni generali

Articolo 1 Il corso di dottorato

1. Il corso di dottorato in Fisiopatologia clinica si propone di formare i dottorandi alla ricerca scientifica tramite l'ideazione, progettazione, implementazione, analisi e scrittura di un progetto autonomo di ricerca concordato con un docente di riferimento (supervisore) nominato dal Collegio. In tale contesto, i dottorandi acquisiranno le conoscenze del programma intrapreso tramite la partecipazione ad attività di laboratorio, cliniche, seminariali e attività di didattica frontale tenute dai docenti del dottorato o da esperti esterni. È previsto l'approfondimento di materie come Statistica ed Epidemiologia per la stesura di protocolli di ricerca e per la corretta valutazione dei risultati ottenuti, tramite corsi formalizzati in questi ambiti. Il corso fornisce inoltre le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione scientifica presso università, enti pubblici e soggetti privati, nell'ambito dei curricula di cui all'allegato 1 del presente Regolamento. Eventuali modifiche dell'allegato non comportano variazioni al presente Regolamento.
2. La lingua ufficiale del corso di dottorato è l'italiano. I seminari, le verifiche intermedie, e la discussione della tesi di dottorato sono tenuti in lingua inglese mentre i corsi e le verifiche in italiano. La tesi di dottorato dovrà essere redatta e discussa in lingua inglese.
3. Per ogni curriculum deve essere nominato un responsabile scientifico proposto dal Collegio.
4. Il Dipartimento sede amministrativa del corso è Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica.
5. L'Università di Pisa promuove la parità e le pari opportunità tra uomini e donne e, pertanto, nel presente Regolamento farà uso del genere maschile, da intendersi sempre riferito ad entrambi i sessi, solo per esigenze di semplicità e sinteticità.

Articolo 2 Organi del corso del dottorato

1. Sono organi del corso il Coordinatore e il Collegio dei docenti ai sensi della normativa vigente. Il Coordinatore può avvalersi della collaborazione di un Vicecoordinatore, nominato dal Coordinatore stesso tra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato membri del Collegio.
2. Le domande di partecipazione al Collegio dei docenti vengono indirizzate dagli interessati al Collegio stesso che delibera l'afferenza tenendo conto del possesso dei requisiti richiesti dall'ANVUR per l'accREDITAMENTO.

3. Le riunioni del Collegio dei docenti si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Parte II Ammissione

Articolo 3 Ammissione

1. Ai sensi della normativa vigente, l'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica oppure secondo la procedura di ammissione in sovrannumero.

Articolo 4 Prove di ammissione

1. L'ammissione al corso prevede la valutazione del curriculum e un colloquio. Alla valutazione del curriculum è riservato un punteggio massimo di dieci punti. Il colloquio in lingua inglese, cui è riservato un massimo di trenta punti e il cui superamento richiede un punteggio minimo di ventuno, mira a valutare, anche tramite la discussione del progetto di ricerca che il candidato deve presentare in sede di iscrizione al concorso, il bagaglio di conoscenze scientifiche, l'attitudine alla ricerca, l'apertura a svolgere esperienze all'estero e la congruenza del progetto di ricerca medesimo con i curricula attivi nel corso.
2. Nel caso di partecipazione di candidati con titolo estero le modalità di ammissione al corso sono le stesse di quelle per i candidati in possesso di titolo italiano.

Articolo 5 Commissione esaminatrice

1. Le commissioni esaminatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate ai sensi della normativa vigente.

Parte III Frequenza corsi di dottorato

Articolo 6 Supervisore

1. Il Collegio dei docenti nel corso del primo anno individua, per ciascun dottorando, almeno un supervisore, scelto in base alla documentata competenza scientifica nello specifico argomento del progetto dottorale. Il supervisore segue il percorso del dottorando al fine di assicurare il successo dell'iniziativa formativa e controlla riferendo al Collegio, tutte le dichiarazioni e gli adempimenti del dottorando.

Articolo 7

Attività compatibili e incompatibili

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1 del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca, i dottorandi di area sanitaria possono partecipare, a domanda, all'attività clinico-assistenziale, per un massimo di dodici ore settimanali, presso strutture dell'Azienda ospedaliera universitaria pisana ed altre strutture sanitarie convenzionate solo in quanto strettamente funzionale al progetto di ricerca e previa autorizzazione del Collegio dei docenti e dei Responsabili delle strutture sanitarie coinvolte.
2. Le attività compatibili e incompatibili sono quelle previste dall'art. 14 del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca.

Articolo 8

Verifica delle attività formative

1. Il Collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno accademico e previa acquisizione del parere motivato del supervisore, verifica il completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun dottorando, secondo le seguenti procedure:
 - entro il mese di ottobre i dottorandi del II e III anno sottopongono all'approvazione del Collegio il piano annuale delle attività svolte e i relativi consuntivi, mentre i dottorandi del I anno presentano, entro il mese di febbraio, il loro piano d'attività;
 - i piani, una volta approvati, costituiscono riferimento per la verifica annuale dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte del Collegio, sulla base della corrispondenza fra piano di attività previsto ed attività svolte;
 - il progresso del progetto di ricerca del dottorando viene valutato dai membri del Collegio tramite la presentazione annuale in forma di seminario (esclusi i dottorandi autorizzati a svolgere attività scientifica all'estero).
2. Le pubblicazioni su giornali scientifici sono parte integrante della valutazione annuale dell'attività del dottorando. La mancata presentazione dello stato di avanzamento del progetto non consente il superamento della verifica annuale.
3. In sede di verifica annuale viene inoltre valutata la frequenza ai seminari e alle attività didattiche previste dalla programmazione annuale del corso di dottorato. La partecipazione dei dottorandi alle attività didattiche proposte è obbligatoria per il settanta per cento delle ore complessive di lezione e per il settantacinque per cento delle ore seminariali.

Parte IV

Conseguimento titolo

Articolo 9

Esame finale

1. Le procedure per il rilascio del titolo di dottore di ricerca sono previste dalla normativa vigente.
2. La tesi di dottorato deve riportare risultati originali scaturiti dal progetto di ricerca condotto dal candidato durante il corso, essere redatta in lingua inglese e includere titolo, titolo abbreviato, parole

chiave, riassunto, introduzione, materiale e metodi, conclusioni, eventuali ringraziamenti, bibliografia, tavole e figure. L'elaborato di tesi deve essere corredato da una sintesi in lingua inglese e, al momento del caricamento sul portale ETD (Electronic Theses and Dissertations), deve essere accompagnato da una relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni. L'esame finale consiste nella discussione, in lingua inglese, della tesi di dottorato innanzi alla commissione esaminatrice di cui al successivo art. 10. Le modalità per l'ammissione all'esame finale sono quelle previste dall'art. 19 del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca.

3. Come previsto dalla normativa vigente, fino alla discussione della tesi il dottorando è autorizzato a frequentare le strutture dell'Ateneo per l'espletamento di tutte le attività finalizzate al completamento della tesi.

4. Successivamente al conseguimento del titolo, al dottore di ricerca viene rilasciato, oltre al diploma, un documento, a firma del Coordinatore del corso, attestante le attività svolte durante il dottorato.

Articolo 10 Commissione esaminatrice

1. La commissione è composta secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Parte V Accordi e internazionalizzazione

Articolo 11 Convenzioni e consorzi

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello nazionale e internazionale, l'Università di Pisa può stipulare convenzioni e istituire consorzi, finalizzati anche a rilasciare un titolo multiplo o congiunto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 12 Dottorato in co-tutela

1. I dottorandi dell'Università di Pisa e di atenei esteri possono frequentare il dottorato in co-tutela per la realizzazione della tesi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle condizioni concordate nella convenzione.

Articolo 13 Doctor Europaeus e International Doctorate

1. Su richiesta del dottorando, l'Ateneo può rilasciare la certificazione di *Doctor Europaeus/International Doctorate* qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

Parte VI Applicazione

Articolo 14
Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca, il presente Regolamento ed eventuali successive modifiche, sono proposte dal Collegio dei docenti, approvate dai Consigli di dipartimento, che concorrono alla istituzione del corso, e trasmesse all'Amministrazione centrale per la successiva approvazione da parte del Senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa di Ateneo e alla normativa statale in quanto applicabile.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web di ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico.

ALLEGATO 1

Il corso di dottorato in Fisiopatologia si articola nei seguenti quattro curricula scientifici:

- ANATOMO-PATOLOGICO E ONCOLOGICO
- BIO-PSICOLOGICO E STATISTICO
- CARDIO-POLMONARE
- CHIRURGICO, CHIRURGICO INTEGRATO E ANESTESIOLOGICO